

Consiglio di Stato, Sezione V 22/11/1996 n. 1382

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.3

Nelle gare pubbliche espletate con il sistema dell'appalto concorso, la decisione della Commissione aggiudicatrice ha un valore solo relativamente vincolante per l'Amministrazione, nel senso che la stessa non è tenuta ad approvare comunque l'aggiudicazione dall'Impresa prescelta dalla Commissione, ma ben può decidere di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di esperire, se necessario, una nuova gara, ove concrete ragioni di interesse pubblico lo richiedano.